



Sì all'accesso degli agrotecnici alle aree di laboratorio come assistenti tecnici

Il Miur ha risposto a un problema sollevato dal Collegio degli agrotecnici di Belluno. Dando ragione ai professionisti

Il diploma di **agrotecnico** è valido ai fini dell'accesso, per il profilo professionale di **assistente tecnico**, alle **aree di laboratorio** già previste per il personale in possesso del diploma di **Perito agrario**, ed in particolare all'area **AR23-Chimica**. A chiarirlo è una circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvedeva ad emanare la Circolare (16 giugno 2015), in risposta a un problema segnalato dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di **Belluno**.

Il collegio aveva segnalato un errore contenuto nel DM n. 717 del 5.9.2014 del Miur ("Bando di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA" (con validità triennale fino all'anno scolastico 2016/2017)], dove all'art. 1 punto 4 si faceva riferimento, per l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto degli ATA, alla tabella dei titoli di accesso ai laboratori di cui all'Allegato C del citato DM.

A sua volta l'Allegato C individuava puntualmente le aree scientifico-disciplinari degli ATA per le quali i diplomati "agrotecnici" ed i diplomati "periti agrari" potevano accedere, però discriminando diversamente le aree disciplinari di accesso: per i diplomati "agrotecnici" il DM contemplava solo le aree "AR28 Azienda Agraria" e "AR38 Agroindustriale" mentre per i diplomati "periti agrari" era altresì contemplata, ma l'area AR23 "Chimica".

Pur non riguardando l'esercizio dell'attività libero-professionale, il Collegio nazionale ha ritenuto di dover intervenire per rimuovere una evidente ingiustizia che limitava le possibilità occupazionali per i diplomati "agrotecnici" aspiranti all'insegnamento con **incarico ATA**, negli Istituti Tecnici e Professionali agrari, diversi dei quali comunque iscritti nell'Albo professionale.

A fronte dell'intervento svolto, con adeguata tempestività il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvedeva ad emanare la Circolare 16 giugno 2015 prot. n. 17653 (qui allegata), indirizzata a tutti gli Uffici Scolastici Regionali con cui viene riconosciuto l'errore contenuto nel DM n. 717/2014 ed espressamente chiarito che: "il diploma di Agrotecnico deve essere considerato valido ai fini dell'accesso, per il profilo professionale di assistente tecnico, alle aree di laboratorio già previste per il personale in possesso del diploma di Perito agrario, ed in particolare all'area AR23-Chimica.

La risoluzione della problematica ha effetti rilevanti perchè apre la possibilità ai diplomati "agrotecnici" di accedere a 35 tipologie di laboratori di insegnamento, tutti ricompresi nell'area AR23-Chimica.